



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 28 DEL 29 aprile 2011

OGGETTO: Ditta GEO NOVA S.p.A. con sede legale Via Feltrina 230/232, Treviso.

Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Siberie in Comune di Sommacampagna (VR).

Autorizzazione integrata ambientale Punto 5.4 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (ex punto 5.4 dell'Allegato I del D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59).

DGRV n. 996 del 21 aprile 2009.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio ai sensi della L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e della DGRV n. 2794 del 23 novembre 2010.

IL SEGRETARIO REGIONALE PER L'AMBIENTE

- VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTO il D. Lgs. n. 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;
- VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti";
- VISTO il D. Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, recante "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- VISTO il D. Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005, recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che abroga il suddetto D. Lgs. n. 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'Allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;
- VISTO il D.M. 3 agosto 2005 recante "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.M. del 29 gennaio 2007 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'Allegato I del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59" pubblicato sul S.O. n. 133 della G.U.R.I. n. 130 del 7 giugno 2007 per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti ai punti 5.1 – 5.2 – 5.3 dell'Allegato I del D. Lgs. n. 59/2005;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e s.m.i. recante "D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale – Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3

del D. Lgs. n. 59/2005”;

- VISTA la LR n. 26 del 16 agosto 2007 recante “Modifiche alla LR 16 aprile 1985, n. 33, “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni, ai fini dell’ attuazione del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;
- VISTO il Decreto-legge n. 180 del 30 ottobre 2007, recante “Differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e norme transitorie” come modificato dalla Legge di conversione 19 dicembre 2007, n. 243;
- VISTA la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla Prevenzione e la Riduzione Integrate dell’Inquinamento (IPPC), che abroga e sostituisce anche la Direttiva 96/61/CE;
- VISTA la circolare a firma congiunta del Segretario all’Ambiente e Territorio e del Segretario Regionale alle Infrastrutture e Mobilità, pubblicata sul B.U.R. Veneto n. 98 del 28 novembre 2008, recante disposizioni applicative in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- VISTA la deliberazione n. 242 del 9 febbraio 2010 con cui la Giunta Regionale ha fornito tra l’altro alcune indicazioni operative in merito alla predisposizione del PMC per gli impianti di cui la punto 5 dell’Allegato 1 al D. Lgs. n. 59/05 (ora punto 5 dell’Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.);
- VISTO il D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, con il quale è stata recepita la Direttiva 2008/1/CE, ed abrogato, tra l’altro, il D. Lgs. n. 59/2005;
- CONSIDERATO l’Allegato IX alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010 (ex l’Allegato II del D. Lgs. n. 59/2005) recante “Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla Autorizzazione Integrata Ambientale”;
- VISTA la DGRV n. 2794 del 23 novembre 2010 con la quale sono stati forniti i primi indirizzi operativi concernenti l’attività di controllo preventivo affidata alla Provincia con l’avvalimento dell’ ARPAV ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 bis, commi 7 e 8, della L.R. 33/1985, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto ministeriale 27 settembre 2010, pubblicato sulla GU n. 281 del 1 dicembre 2010, recante “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
- RICHIAMATA la DGRV n. 996 del 21 aprile 2009 con la quale la Giunta regionale, sulla base dell’allegato parere n. 219 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 10 dicembre 2008, ha rilasciato – relativamente al progetto di “*recupero ambientale dell’ex cava Siberie, mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post – operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing di cui all’art. 37 L. n. 109/94*” in Comune di Sommacampagna (VR) presentato dalla Ditta GEO NOVA S.p.A. - il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, l’approvazione dell’intervento ed, esclusivamente per l’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto in oggetto, l’autorizzazione integrata ambientale;
- CONSIDERATO che l’inizio dei conferimenti in discarica è demandato - ai sensi del punto 5 del parere della Commissione VIA allegato alla DGR n. 996/2009 (parte AIA) – al rilascio di uno specifico provvedimento da parte del Segretario regionale competente in materia di AIA subordinatamente alla presentazione della seguente documentazione:
1. Dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato (anche per singoli lotti);

2. Certificato di collaudo delle opere (anche per singoli lotti);
3. Documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie previste dall'art 14 del D. Lgs n.36/2003 a favore della Provincia di Verona, secondo le modalità previste dalla DGRV n. 2528/1999 e s.m.i.;
4. Documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del Piano di Sorveglianza e Controllo di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 36/03 e ritenuta significativa per la fase di realizzazione dell'impianto;
5. Il nominativo del Tecnico Responsabile della discarica;

nonché alle risultanze dell'attività di verifica e controllo preventivo di competenza della Provincia di Verona con l'avvalimento di ARPAV, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 26/2007.

- PRESO ATTO che, ai sensi e per effetto della succitata DGRV n. 2794/2010, il provvedimento di approvazione dell'impianto abilita di per sé alla realizzazione dell'impianto medesimo, nonché al suo esercizio provvisorio fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione all'esercizio ordinario previa verifica della presentazione della documentazione riportata al punto precedente e nelle more dell'acquisizione delle favorevoli risultanze dell'attività di verifica e controllo preventivo sopra richiamate;
- VISTO il Piano di Sorveglianza e Controllo – Revisione del 16 marzo 2010 – revisionato ai sensi della DGRV n. 996 del 21.04.2009 e trasmesso con nota del 12 aprile 2010 (acquisita al prot. reg. n. 213365 del 26 aprile 2010);
- VISTA la nota n. 0103933 del 5 ottobre 2010 con cui la Provincia di Verona ha avanzato alcune osservazioni in merito alla revisione del PSC di cui sopra, evidenziando che lo stesso *“essendo stato redatto in data successiva all'emissione della DGRV n. 242 del 09/02/201, dovrebbe essere denominato Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC ed essere conforme a quanto stabilito da tale deliberazione”*;
- RICHIAMATO il precedente Decreto del Segretario regionale per l'ambiente n. 68 del 5 novembre 2010 con il quale è stata assentita la richiesta di proroga di 6 (sei) mesi del termine previsto per la messa in esercizio della discarica di cui trattasi, che pertanto è fissato al 21 aprile 2011;
- CONSIDERATO in particolare che i lavori di realizzazione dei lotti 1 e 2 della discarica in oggetto risultano terminati in data 10.12.2010 e che gli stessi risultano essere stati positivamente collaudati come si evince rispettivamente dalle dichiarazioni del Direttore Lavori (relative all'ultimazione delle opere ed alla conformità delle stesse al progetto approvato) e dall'atto unico di collaudo funzionale (datato 26 gennaio 2011) depositati dalla Ditta GEO NOVA S.p.A. con nota del 15 febbraio 2011 (prot. reg.n. 75407/57.19);
- PRESO ATTO che nel succitato certificato di collaudo viene evidenziato quanto segue: *“resta fermo che il lotto 2° non potrà entrare in esercizio prima del collaudo del lotto 3° adiacente”*;
- PRESO ATTO che alla sopra richiamata nota del 15 febbraio 2011 risulta allegata la seguente documentazione:
1. Dichiarazione del Direttore Lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato e relative integrazioni, datata 15.12.2010;
 2. Dichiarazione del Direttore Lavori integrativa, datata 25.01.2011;
 3. 14 fascicoli tecnici facenti parte delle dichiarazioni sopra richiamate;
 4. Certificato di collaudo funzionale datato 26.01.2011;
 5. Documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Verona;
 6. Appendice alla Polizza RC inquinamento del 03.02.2011;

7. Relazione in fase di realizzazione del terzo controllore EOSGROUP-SICEA datata dicembre 2010;
8. Lettera del terzo controllore EOSGROUP-SICEA datata 21.01.2011;
9. Lettera del terzo controllore EOSGROUP-SICEA con allegata procedura gestionale rifiuti datata 28.01.2011;
10. Nota con nomina Tecnico responsabile Impianto, datata 26.01.2011.

VISTA

la nota regionale n. 87004 del 22 febbraio 2011 con la quale è stato chiesto alla Provincia di Verona di confermare l'avvenuto deposito della documentazione sopra elencata, nonché di verificare la congruità degli importi delle garanzie finanziarie prestate, dandone sollecito riscontro agli Uffici regionali;

CONSIDERATO

che nella medesima nota di cui sopra si è altresì invitata la Provincia di Verona ad effettuare, con l'avvalimento di ARPAV, le verifiche relative al controllo preventivo come indicato nella richiamata D.G.R.V. n. 2794/2010, e di trasmetterne le conclusioni ai competenti Uffici regionali, entro 60 giorni dalla data di acquisizione della documentazione presentata dalla ditta GEO NOVA S.p.A., sopra elencata;

VISTA

la nota n. 0019037 del 21 febbraio 2011 (prot. reg. le n. 86229 del 22 febbraio 2011) con la quale la Provincia di Verona ha chiesto alla Ditta GEO NOVA S.p.A. alcune integrazioni in merito alla documentazione, già presentata, inerente le garanzie finanziarie;

VISTA

la successiva nota n. 0040473 del 13 aprile 2011 con la quale la Provincia di Verona, alla luce delle integrazioni trasmesse dalla Ditta a seguito della precedente comunicazione del 21 febbraio 2011:

- evidenza che il testo della polizza fideiussoria n. GE 0614611 relativa alla ricomposizione ambientale della discarica, così come modificato dall'appendice n. 2, non risulta ancora conforme al testo approvato dalla medesima Amministrazione provinciale con nota del 14 settembre 2009;
- accetta provvisoriamente la garanzia finanziaria data dalla polizza sopra richiamata, stante l'impegno assunto dalla Ditta a giungere ad un testo pienamente concorde con quanto stabilito dalla stessa Provincia;
- avverte che la garanzia in questione dovrà essere adeguata al testo approvato dalla provincia di Verona entro la data di ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva;
- evidenza che la polizza fideiussoria n. GE 0614611 relativa alla ricomposizione ambientale della discarica, così come modificata dall'appendice n. 2, risulta conforme alle prescrizioni del D. Lgs. n. 36/2003 mentre la polizza presentata a garanzia del periodo di post – gestione, risulta conforme al dettato della DGRV n. 2528/1999 ma non a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 36/2003.

PRESO ATTO

che sia la polizza fideiussoria relativa alla ricomposizione ambientale che quella presentata a garanzia del periodo di post – gestione sono riferite all'intera superficie di discarica;

PRESO ATTO

che alcune delle modifiche introdotte dal nuovo DM 27.09.2010 hanno posto seri dubbi interpretativi, con particolare riferimento alla diretta applicabilità nelle discariche già approvate e/o in esercizio dei nuovi criteri di accettabilità, ove variati rispetto a quelli individuati dal DM 3 agosto 2005;

CONSIDERATO

che, anche al fine di omogeneizzare le procedure da adottare in tutto il territorio nazionale, è stato chiesto alla Regione Piemonte - quale capofila per le tematiche ambientali - di attivare con urgenza un tavolo interregionale di confronto, in modo da concordare nel merito criteri certi e condivisi in tutto il territorio nazionale;

- PRESO ATTO** che a seguito dei lavori del sopra richiamato tavolo interregionale, in data 24 marzo 2011, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato uno specifico parere (n. 11/035/CR8/C5) sulla tematica in questione con il quale viene condiviso in particolare che i nuovi limiti di accettabilità per i rifiuti conferibili in discarica, introdotti dal DM 27.09.2010, sono da ritenersi immediatamente applicabili;
- CONSIDERATO** che nel parere n. 11/035/CR8/C5 di cui sopra viene altresì rilevato quanto segue:
“Si ritiene inoltre che, poiché le discariche operanti ai sensi del D. Lgs. 36/2003 devono già rispettare le condizioni per ricevere i rifiuti secondo le disposizioni contenute nel D.M. 27/9/2010, non siano necessari ulteriori provvedimenti (in particolare riguardanti la VIA o l’AIA) sugli impianti attivi. Qualora nelle autorizzazioni in atto sia stato riportato un limite più restrittivo rispetto a quello contenuto nella vecchia normativa (DM 3/8/2005) è fatta salva la possibilità di effettuare specifiche valutazioni tendenti a confermare o meno i limiti restrittivi già previsti. Considerato che l’art 7 del DM 27.9.2010 relativo alle sottocategorie non ha modificato la norma precedente, restano valide le deroghe già rilasciate ai sensi dell’art 7 del D.M. 3/8/2005, qualora riguardino limiti superiori rispetto ai limiti individuati dal nuovo DM.”
- CONSIDERATO** che il D. Lgs. n. 59/2005 all’art. 18 (oggi sostituito dall’art. 33 della parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore e che le relative tariffe sono state individuate dal Decreto interministeriale 24 aprile 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 222 del 22.09.2008);
- VISTA** la DGR n. 1519 del 26/05/09 con la quale la Giunta regionale ha approvato le “Modalità di quantificazione delle tariffe per le istanze assoggettate a procedura di AIA Regionale e Provinciale ai sensi del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, fornendo altresì le specifiche modalità e tempistiche di versamento di detti oneri istruttori;
- VISTA** altresì la D.G.R.V. 29.12.2009, n. 4148 “Disciplina degli oneri istruttori per i progetti sottoposti alle procedure VIA/AIA”, con la quale per gli impianti assoggettati ad entrambe le procedure, come nel caso in argomento, viene richiesto il “pagamento dei soli oneri istruttori previsti dalla L.R. 10/99”, e che la ditta, in sede di procedura di VIA ha assolto a detti obblighi;
- RITENUTO** alla luce di quanto sopra, di autorizzare – sulla base della verifica dell’avvenuta presentazione della documentazione prevista dalla L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e dalla DGRV n. 2794/2010 - l’esercizio provvisorio del lotto 1 della discarica di cui trattasi fino al rilascio e/o al diniego dell’autorizzazione all’esercizio ordinario;

DECRETA

1. E’ autorizzato – ai sensi della LR n. 3/2000 e ss.mm.ii. e della DGRV n. 2794/2010 - l’esercizio provvisorio del lotto 1 della discarica per rifiuti non pericolosi di cui al progetto approvato con DGRV n. 996/2009, ubicata in località Siberie in Comune di Sommacampagna (VR) e gestita dalla società GEO NOVA S.p.A., con sede legale in Via Feltrina 230/232 - 31100 TREVISO (TV) e C.F. – P. IVA n. 03042400246, fino al rilascio e/o al diniego dell’autorizzazione all’esercizio ordinario;
2. E’ ammesso nel lotto 1 della discarica di cui trattasi lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e non putrescibili conformi ai requisiti dell’art.6 del DM 27.09.2010; potranno in ogni caso essere ammessi in impianto, nel rispetto di quanto sopra, esclusivamente i codici CER dei rifiuti individuati al punto 2 del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto, espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 10.12.2008 ed allegato alla DGRV n. 996/2009;

3. La verifica della non putrescibilità dei rifiuti conferiti dovrà essere effettuata secondo le modalità ed i criteri previsti dalla D.G.R. n. 2254 dell'8 agosto 2008; sarà cura del Tecnico Responsabile dell'impianto individuare specifiche modalità di controllo al fine di garantire il rispetto del limite previsto per l'IRDP individuato con la medesima deliberazione;
4. La Ditta è tenuta ad inviare il Piano di monitoraggio e controllo (PMC) aggiornato con il recepimento di quanto previsto dalla DGRV n. 242/2010, nonché delle pertinenti prescrizioni contenute nella DGRV n. 996/2009, entro e non oltre **30 giorni** dalla data di notifica del presente provvedimento. Tale piano dovrà essere integrato con un'apposita sezione contenente, relativamente ai lotti non ancora collaudati, l'indicazione della tipologia di verifiche e controlli preliminari assegnati ad ARPAV in fase di realizzazione e con oneri a carico del soggetto gestore; detta sezione dovrà altresì prevedere l'obbligo in capo al gestore di comunicare preventivamente a Provincia, ARPAV e a tutti gli Enti coinvolti (almeno 20 giorni prima) il giorno di inizio dei lavori e quello della visita finale, nonché un crono programma delle attività di collaudo previste;
5. Prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ordinario la Ditta è tenuta ad adeguare il testo della polizza fideiussoria relativa alla ricomposizione ambientale della discarica come richiesto dalla Provincia di Verona nella nota n. 0040473 del 13 aprile 2011;
6. Sono fatte salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nella succitata DGRV n. 996/2009;
7. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta GEO NOVA S.p.A. con sede legale in Via Feltrina 230/232, 31100 Treviso, al Comune di Sommacampagna, alla Provincia di Verona, ad ARPAV Dipartimento provinciale di Verona, ad ARPAV Osservatorio Regionale Rifiuti, e al BURV per la sua pubblicazione;
8. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010".

IL SEGRETARIO REGIONALE PER L'AMBIENTE

Ing. Mariano Carraro

FIRMATO